



COMUNE DI BORGO TICINO

Via Circonvallazione 37

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 17/06/2022

OGGETTO: RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE

IL SINDACO

PREMESSO che in data 13/06/2022 con nota prot. OUT/20680 Acqua Novara VCO S.p.A. ha segnalato che il perdurare della congiuntura climatica, con la conseguente siccità, sta determinando importanti riduzioni delle fonti di approvvigionamento idrico;

PREMESSO che la scarsità di precipitazioni ha provocato una progressiva e generale riduzione delle capacità disponibili, siano esse provenienti da sorgenti, pozzi o prese superficiali;

PREMESSO che il perdurare di tale situazione rischia di compromettere la complessiva disponibilità della risorsa idrica e che l'approssimarsi della stagione estiva, con l'aumento delle temperature e dei consumi non prioritari (riempimento di piscine – irrigazioni orti ecc..) è un'ulteriore criticità che potrebbe mettere a rischio la continuità del servizio idrico;

VISTI il D. Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 98 che prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi)", il DPCM 04.06.1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali;

CONSIDERATO che con nota di aggiornamento della situazione idrica al 16/06/2022, Acqua Novara VCO S.p.A., ha inserito il Comune di Borgo Ticino tra i comuni afferenti l'Autorità d'Ambito di riferimento in emergenza idrica.

DATO ATTO CHE, in linea di massima, il periodo interessato dall'ordinanza dovrebbe coprire il lasso di tempo compreso tra il 17 giugno ed il 30 luglio 2022 e che la situazione verrà costantemente monitorata dall'Ente gestore del servizio idrico che, in caso in cui la stagione proseguisse con buone precipitazioni e si ripristinassero i livelli di sicurezza delle fonti, provvederà a comunicare la cessazione dell'emergenza di che trattasi;

RITENUTO QUINDI che lo strumento ritenuto adeguato al superamento della criticità di cui ai punti precedenti sia l'emissione di apposita ordinanza sindacale finalizzata alla limitazione dei consumi idrici ai soli fini domestici vietando l'uso dell'acqua potabile per irrigazione, riempimento piscine ovvero per utilizzi impropri delle fontane;

ORDINA

a tutta la Cittadinanza, su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino al termine della criticità idrica che sarà comunicata con revoca della presente ordinanza, il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile dalle ore 06.00 alle ore 23.00 per

- **l'irrigazione ed annaffiatura di orti, giardini e prati**
- **il lavaggio di aree cortilizie e piazzali**
- **il lavaggio di veicoli privati che non siano autolavaggi professionali**
- **il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua**
- **tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico, igienico, sanitario e produttivo.**

INVITA

altresì la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini

DISPONE

l'adozione di efficaci misure di controllo da parte della Polizia Municipale e delle altre Forze dell'Ordine, tese a far rispettare l'ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi

RICHIAMA

L'articolo 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale dispone che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale" In caso di mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

AVVISA

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e s.m. ed i. avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034 chiunque abbia interesse potrà ricorrere al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Copia della presente venga pubblicata all'Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale del Comune di Borgo Ticino

Copia del provvedimento venga trasmetto all'UTG Prefettura di Novara, alla Stazione dei Carabinieri di Borgo Ticino, alla Polizia Locale di Borgo Ticino.

Copia della presente venga trasmessa Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL-NO ad Acqua Novara VCO e all'Autorità d'Ambito Piemonte 1.

Il Sindaco
Geom. Alessandro Marchese

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Borgo Ticino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Alessandro Marchese in data 17/06/2022